

Annullamento dei patti della separazione per violenza morale

Trib. Milano, sez. IX civ, ordinanza 8 ottobre 2016 (est. G. Buffone)

Separazione consensuale – Patti negoziali conclusi dai coniugi in occasione della separazione – Annullamento per violenza morale ex art. 1435 c.c. – Elementi necessari per la pronuncia di annullamento – Rigorosa dimostrazione delle condizioni che dimostrano il vizio della volontà – Sussiste – Paura delle conseguenze derivanti sui figli in caso di mancato accordo – Sufficienza – Esclusione – Paura della sottrazione dei minori – Sufficienza – Esclusione

L'azione di annullamento per violenza morale, ex artt. 1434, 1435 c.c., è esperibile anche in relazione al consenso prestato dai coniugi a patti negoziali conclusi in occasione della separazione consensuale omologata. Tuttavia, non costituisce violenza morale invalidante il negozio, ai sensi dell'art. 1434 e segg. cod. civ., la mera rappresentazione interna di un pericolo, ancorché collegata a determinate circostanze oggettivamente esistenti; in particolare, la minaccia della madre di fissare la residenza abituale dei figli in luogo lontano da quello abituale, ove il marito non firmi gli accordi per una consensuale, non integra la violenza morale richiesta dagli artt. 1434 e 1435 c.c. per la caducazione del contratto.

Azione di annullamento delle condizioni di separazione consensuale – Obbligo di ascolto del minore – Applicabilità dell'art. 336-bis c.c. – Esclusione

Non è applicabile l'art. 336-bis c.c. nel caso di azione negoziale di annullamento delle condizioni patrimoniali della separazione consensuale

(Massime a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

In Fatto

XX, nata a in data 1973, residente in ..., ... n. ..., e YY, nato a ... il ... 1973 e residente in ..., 1, hanno contratto matrimonio concordatario in, in data 2000 optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dall'unione è nata Bbb, in data ... 2005, a In data ... 2011, i coniugi sono comparsi dinanzi al Tribunale di Milano, assistiti dagli Avvocati (difensore della XX) e ... (difensore dello YY). Davanti al Presidente f.f. del Tribunale di Milano (in persona del giudice delegato dr.ssa ...), i coniugi hanno espresso la volontà di procedere a separazione consensuale ex art. 711 c.p.c.: per l'effetto, hanno concluso accordo separativo, omologato dal Tribunale di Milano, giusta decreto del .. settembre 2011. Per quanto qui interessa, i coniugi hanno sottoscritto le

seguenti condizioni di separazione: affidamento condiviso della figlia minore con suo collocamento presso la madre, alla quale assegnata la casa familiare (quella di attuale residenza anagrafica della bambina), di proprietà esclusiva dello YY; regolamentazione dei tempi di frequentazione del padre, secondo il principio di bigenitorialità; il contributo del padre al mantenimento (indiretto) della figlia, fissato in euro 1.250,00 mensili oltre il pagamento integrale delle spese extra, sino a un tetto massimo di euro 10.000 annui (clausola n. 4); il mantenimento della moglie, ai sensi dell'art. 156 c.c., per euro 5.200,00 mensili oltre l'accollo delle spese annuali di assicurazione sulla vita (premio annuo pari ad euro 1.250); la corresponsione da parte del marito, alla moglie, a titolo di versamento *una tantum* (in senso solidaristico e, ovviamente, non ex lege 898 del 1970) dell'importo di euro 100.000 a versare in frazioni di credito, dalla omologa della separazione fino alla data del ... ottobre 2016; l'accollo, da parte del marito, delle spese annuali familiari di carattere sanitario, pari ad euro 2.2000 (assicurazione sanitaria); accollo in capo al marito delle spese di vacanza di moglie e figlia, fino a un massimo di euro 6.000 annui; l'impegno dello YY a trasferire alla figlia la nuda proprietà della casa familiare, costituendo l'usufrutto vitalizio in favore della moglie; l'impegno del marito a sostenere l'integralità dei costi legati alla dimora familiare e al ménage quotidiano (...); l'impegno del marito a sostenere il costo del canone di locazione della casa di vacanza, sita in ... (...), sino a un massimo di euro 10.000 annui; l'impegno dello YY a sostenere tutti i costi necessari per il completamento della casa di montagna in .. (...), sino a un massimo di euro 180.000; altre questioni accessori.

Con atto di citazione del ... febbraio 2016, YY ha citato in giudizio la moglie per sentir dichiarato l'annullamento delle condizioni di separazione relative ai rapporti patrimoniali o comunque la loro inefficacia per rescissione. La moglie si è costituita in data ... giugno 2016, resistendo alla domanda. All'udienza del 28 giugno 2016, il giudice designato, in applicazione dell'art. 183-bis c.p.c., ha trasformato il rito da ordinario a sommario. Ha preso atto della pendenza del giudizio di divorzio e della esatta circonferenza della materia del contendere: ossia, di fatto, le sole condizioni economiche dell'accordo, in particolare gli accordi tipici e atipici inclusivi di benefici patrimoniali e altre utilità. Il giudice ha concesso termine alle parti per memorie, riservando alla scadenza la decisione. Dall'esame del fascicolo telematico, parte attrice risulta aver depositato una (sola) sua memoria istruttoria in data ... luglio 2016; parte convenuta non risulta aver depositato alcuna memoria.

In Diritto

L'odierna ordinanza è redatta in modo sintetico, nel rispetto dell'art. 16-bis, comma 9-octies, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221: "*i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica*" (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n. 2-ter, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132). Si esclude l'applicabilità dell'art. 336-bis c.c. nell'odierno procedimento poiché il minore, in questo processo, non riveste la qualità di "parte sostanziale" e nemmeno trattasi di procedura avente ad oggetto affari che riguardano la sua vita e i suoi interessi. La norma cennata e, in

generale l'obbligo di ascolto del minore, si esprime nel contesto dei procedimenti di famiglia e non anche in quelli squisitamente civili, in cui la vicenda familiare può avere rilevanza sullo sfondo ma non costituisce comunque l'oggetto del processo. In altri termini, non è applicabile l'art. 336-bis c.c. nel caso di azione negoziale di annullamento delle condizioni patrimoniali della separazione consensuale. Non è fondata l'eccezione di tardiva costituzione dell'attore che risulta costituito, con deposito telematico, in data 17 febbraio 2016, rispetto alla notificazione perfezionatasi in data 15 febbraio 2016. Nella "stampa" allegata dalla convenuta, effettivamente risulta un'altra data, ma fa fede quella telematica, se anteriore. E' destituita di fondamento l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla parte convenuta, risolvendosi l'exceptio, nel caso di specie, in una questione giuridica sulla ammissibilità della domanda di annullamento degli accordi separativi, piuttosto che in una questione ex art. 164 c.p.c.

Le istanze istruttorie formulate dalla parte attrice non possono avere ingresso nel processo. Esaminando nel dettaglio i capitoli di prova: il n.1 è irrilevante (l'odierna lite non ha ad oggetto i rapporti genitoriali); il n. 2 non è influente ai fini del decidere ...; il n. 3 è ininfluenza; il n. 4 è inammissibile perché chiama i testi a riferire circostanze narrate dallo stesso YY. I testimoni de relato *ex parte actoris* depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che è parte del giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa (v. Cass. civ. 8 febbraio 2006 n. 2815; Cass. civ. 14 febbraio 2008 n. 3709). Stessa sorte spetta ai capitoli 5, 6, 8, 9; il cap. 7 si sostanzia in un fatto privo di rilevanza effettiva.

Si può passare al merito della lite.

In via preliminare, questo ufficio stima ammissibile l'azione di annullamento disciplinata dagli articoli 1427 e ss., C.C., anche in relazione a vizi inficianti il consenso dei coniugi nella separazione consensuale omologata (Cass. Civ. n. 17902 del 2004; in parte motiva, v. Cass. Civ. n. 6343 del 2011). Giova ricordare che il contenuto degli accordi di separazione è composto da un aspetto essenziale – costituito dalle cd. convenzioni di diritto di famiglia, relative prevalentemente alla cessazione del dovere di convivenza, alla regolamentazione degli altri obblighi previsti dall'art 143 c.c. nonché all'esercizio della responsabilità genitoriale – e da un aspetto eventuale ed occasionale, attinente alle intese che esulano dagli elementi essenziali della separazione consensuale e che si collocano nell'alveo dei contratti atipici. In merito a tali ultimi patti, è pacifico, nella giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, che l'accordo di separazione costituisce un atto di natura essenzialmente negoziale – più precisamente, un negozio giuridico bilaterale a carattere non contrattuale (in quanto privo, almeno nel suo nucleo centrale del connotato della "patrimonialità") - rispetto al quale il provvedimento di omologazione si atteggia a mera condizione sospensiva (legale) di efficacia; quanto a dire che nel procedimento per la separazione consensuale, di cui all'art. 711 cod. proc. civ., il provvedimento di omologazione del Tribunale, operando sul piano del

controllo, ha lo scopo di attribuire efficacia all'accordo privato dall'esterno, senza operare alcuna integrazione della volontà negoziale delle parti (Cass. Civ., n. 2700 del 1995); pertanto, le clausole dell'accordo di separazione che, nel quadro della complessiva regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, prevedono la creazione di trame obbligatorie presentano una loro propria "individualità", quali espressioni di libera autonomia contrattuale delle parti interessate dando vita, nella sostanza a veri e propri contratti atipici, con particolari presupposti e finalità, non riconducibili né al paradigma delle convenzioni matrimoniali né a quello della donazione, ma diretti comunque a realizzare interessi meritevoli di tutela ai sensi dell'articolo 1322 c.c. (Cass. Civ. n. 18066 del 2014) Trattandosi di una trama sostanzialmente negoziale, ne è consentita la eventuale caducazione, con gli strumenti contrattuali ordinari (purché l'azione colpisca, come nel caso di specie, il contenuto eventuale della separazione e non anche quello necessario).

Quanto al merito dell'azione di annullamento è bene, in via preliminare, riportare le allegazioni e deduzioni del ricorrente ossia ricostruire i fatti costitutivi della pretesa caducatoria. Secondo la prospettazione della parte attrice, una volta che i coniugi decisero di separarsi, XX costrinse, di fatto, il proprio marito a sottoscrivere l'accordo di separazione consensuale. In particolare, secondo il narrato dello YY, XX minacciò il marito di trasferirsi definitivamente con la propria figlia in ove questi non avesse accettato di sottostare alle condizioni impostegli; minacciò pure il marito di allontanarsi ad oltre 900 km dalla casa familiare senza garantire il diritto del padre ad esplicare il proprio ruolo genitoriale. Sempre secondo il racconto dello YY, gli amici di questi gli suggerirono di sottostare a quanto imposto dalla moglie, per evitarne il trasferimento in ... L'effetto di queste "minacce" fu la firma dell'accordo del ... giugno 2011. Lo YY racconta anche di non aver mai impugnato i patti per il timore di subire il trasferimento della figlia, ora ormai adolescente e in grado di esprimere una valida opinione.

La prospettazione non convince. In primo luogo, viene in rilievo, nel caso di specie, un contraente dotato di un elevato bagaglio culturale e professionale, trattandosi di persona che svolge la professione di Maggiore deve essere allora l'attenzione dell'interprete nella delimitazione del confine tra mero "timore" e "violenza" incidente sulla libertà negoziale. Nel caso di specie, infatti, viene in rilievo una ipotesi astratta di violenza cd. morale; la violenza fisica, al contrario, come noto, determina nullità del vincolo per mancanza di consenso (che in concreto risulta difficilmente configurabile in presenza di una Autorità Giudiziaria al momento della sottoscrizione). In secondo luogo, come non è contestato e come emerge dal verbale pubblico di udienza, al momento della sottoscrizione degli accordi, lo YY era rappresentato e assistito da proprio Avvocato, presente al momento della firma dei patti. Si tratta, peraltro, di stipula conclusa in data ... giugno 2011 rispetto alla quale è da stimarsi recente non solo l'introduzione di questa lite (febbraio 2016) ma anche il procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio (marzo 2016): ciò per dire che appare poco credibile che un tale stato di soggezione, invalidante un patto nel 2011, sia venuto meno a distanza di così poco tempo a fronte di un rischio certamente ancora attuale (essendo

la bambina ancora minorenni). Conferma questa conclusione anche il fatto che, come è emerso dagli atti, in realtà i patti non sono stati affatto rispettati già poco tempo dopo la sottoscrizione degli accordi e quindi, in concreto, lo YY ha dimostrato di non avere timore di un trasferimento di sua figlia in ... (trasferimento che, infatti, ad oggi non si è mai verificato). A fonte della eccezione di inadempimento dello YY ai suoi obblighi, infatti, questi non ha offerto la prova del pagamento, avendo allegato solo elementi minimi di dimostrazione probatoria (v. doc. n. 3). Se ne deduce che già nell'immediatezza dell'accordo, le clausole economiche non siano state rispettate; ma, allora, lo YY non aveva davvero in animo il timore allegato con l'atto di citazione.

I rilievi in via presuntiva sin qui fatti rafforzano il giudizio in diritto.

Va precisato che, come noto, non costituisce minaccia invalidante il negozio, ai sensi dell'art. 1434 e segg. cod. civ., la mera rappresentazione interna di un pericolo, ancorché collegata a determinate circostanze oggettivamente esistenti (Cass. Civ. 235 del 2007); perché la minaccia sia idonea ad invalidare il negozio, deve essere specificamente finalizzata ad estorcere il consenso alla conclusione di uno dei contraenti, provenire dal comportamento posto in essere da una delle parti o da un terzo e risultare di natura tale da incidere, con efficienza causale, sul determinismo del soggetto passivo, che in assenza della minaccia non avrebbe concluso il negozio (cd. *metus ab extrinseco*, v. Cass. Civ. n. 13644 del 2004). In presenza di una fase preliminare alla separazione, la minaccia di una madre di condurre via con sé la figlia, in Italia, ove il marito non le garantisca determinate condizioni economiche, esula dall'ambito applicativo della violenza morale: infatti, l'eventuale timore del marito è frutto di una valutazione del tutto soggettiva e interna che non considera, in alcun modo e nemmeno indirettamente, il ruolo degli organi di Giustizia, ai quali soli compete la decisione in merito al prevalente collocamento della bambina, in caso di conflitto genitoriale (art. 337-ter c.c.). La valutazione di pericolo, fatta dal padre, in casi come quello qui sub iudice, è anche disancorata dalle norme di diritto astrattamente applicabili, e dai relativi principi. Infatti, come anche ha affermato la Suprema Corte (Cass. Civ., sez. I, 4 giugno 2010 n. 13619), allorché sussista conflitto genitoriale e il giudice sia chiamato a stabilire il luogo in cui i minori debbano fissare la propria residenza, deve in particolare tenersi conto del tempo trascorso dall'eventuale avvenuto trasferimento, dell'acquisito delle nuove abitudini di vita, di cui è sconsigliabile il repentino mutamento (Corte App. Catania, sez. famiglia, persona, minori, decreto 16 agosto 2013). Nel caso di specie, dunque, a fronte della minaccia della madre di portare in . la figlia, il padre avrebbe dovuto tener presente che la bambina viveva a Milano da diversi anni e che, soprattutto, sarebbe stato un Tribunale a decidere e non certo la sola volontà unilaterale della XX. Lo stato di soggezione accusato dal marito non può dunque ritenersi oggettivamente integrante il vizio del consenso. L'azione è infondata e va respinta.

Può passarsi all'esame dell'azione di rescissione. La domanda è infondata. Già nei fatti costitutivi, come allegati dal ricorrente, non si versa nell'ambito della caducazione per rescissione, difettando nel caso di specie, con palmare evidenza, l'arsenale di requisiti che oggettivamente

giustificherebbe una pronuncia rescissoria. Peraltro, lo YY ha allegato le proprie dichiarazioni dei redditi. Nel PF 2015 emerge un reddito annuo imponibile di euro 162.867 pari a circa euro 8.000 mensili per 12 mensilità. Non ha però allegato il PF2012 per verificare quanto guadagnasse nell'anno di imposta 2011. Si può comunque ritenere, per presunzione, che il reddito fosse maggiore atteso che, nel 2012 (PF2013) il reddito imponibile annuale era di euro 220.000 circa. I soli dati reddituali non sono affatto sufficienti per comprendere, da un punto di vista oggettivo, se le clausole fissate nella separazione fossero – al momento dell'accordo – realmente inique in modo manifesto. Infatti, il reddito, come noto, non esprime in modo integrale la capacità patrimoniale. Vi è, poi, altro. Il contratto iniquo non è comunque per ciò solo annullabile: l'Ordinamento non assegna rilevanza, in generale, a ogni negozio in cui si verifichi uno "squilibrio" nel sinallagma. Peraltro, pende comunque giudizio divorzile e in quella sede, come noto, ben potrà il giudicante adeguare le condizioni all'attualità, se mutate.

A conclusione del processo, le domande dell'attore sono infondate; ma pure infondate sono le eccezioni sollevate dalla parte convenuta. Tenuto conto del rito adottato e della conclusione del giudizio, sussistono gli elementi necessari per la compensazione delle spese di lite tra le parti. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Tribunale, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento; gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal giudicante ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.

Per Questi Motivi

Respinge le richieste istruttorie,
Respinge le domande di YY
Compensa le spese di lite tra le parti

Si comunicati

Così deciso in Milano, in data 8 ottobre 2016

il Giudice
Dott. Giuseppe Buffone